



47041/11

10

41

COPA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/10/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MAURIZIO FUMO
- Dott. PIETRO DUBOLINO
- Dott. SILVANA DE BERARDINIS
- Dott. MARIA VESSICHELLI
- Dott. CARLO ZAZA

- Presidente - N. 2497
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 15616/2011
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) ~~OSTA SALVATORE~~ N. ~~130/05/1991~~
- 2) ~~ALVINI SERGIO TELESIO~~ N. ~~124/11/1991~~

avverso la sentenza n. 1772/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/12/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *G. Balfe*
che ha concluso per *l'annullament senza rinvio*

relativamente al reato ex
art. 570 c.p. e con rinvio
quant'alle statuizioni
aut.

Udito, per la parte civile, l'Avv *F. Grandi*

Udit i difensor Avv. */*

FATTO E DIRITTO

Propongono ricorso per cassazione [redacted] e [redacted] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 9 dicembre 2010, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di primo grado che era stata di condanna per i reati di minacce aggravate, danneggiamento, lesioni personali aggravate e violenza privata anch'essa aggravata, oltre che per quello di ingiuria che, come si apprende dalla sentenza, è stato contestato alla udienza del 31 agosto 2008, reati commessi in danno di [redacted] dal 2004 al marzo 2006.

Per l'effetto i giudici dell'appello hanno escluso l'aggravante dei futili motivi, mai ritualmente contestata, ma hanno confermato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, sul rilievo che vi era già stato un ragionevole giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la superstita circostanza aggravante.

La tesi accreditata dai giudici del merito è stata quella dell'essere stato [redacted], vittima di atti di volantinaggio iniziati a partire dal 2004 da parte dei condomini [redacted], volti a minacciarlo perché intendeva compiere nell'appartamento dal primo acquistato, lavori che il condominio non intendeva assentire.

Il *clou* delle iniziative dei condomini si era avuto il 23 marzo 2006 quando il Castellano si era recato nel noto condominio a far eseguire i lavori nel proprio appartamento, portando con sé una telecamera con la quale intendeva riprendere eventuali ulteriori atti di intimidazione da parte degli inquilini dello stabile.

Era quindi accaduto che sul posto aveva incontrato [redacted] i quali avevano anche convocato telefonicamente il [redacted] (proprietario in quello stabile soltanto di un box, condannato e non appellante). Ne era nata l'ennesima discussione e quando il [redacted] aveva notato la telecamera, aveva intimato al [redacted] di strapparla al [redacted]. In realtà tutti i tre nominati, [redacted] e [redacted] si erano avventati sul [redacted] che riprendeva dal vivo la scena e gli avevano strappato di mano l'apparecchio gettandolo contro il suo viso e poi a terra, circostanza nella quale si fracassava senza peraltro che il filmino fosse danneggiato. Il [redacted] veniva anche colpito poi con calci e pugni e riportava lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Deducono

- 1) la mancata assunzione di prova decisiva.

La Corte non aveva inteso acquisire documentazione esibita dalla difesa e riguardante le cause civili che pendevano tra i protagonisti della vicenda in

relazione alla costruzione che il [redacted] intendeva realizzare nonché anche il carteggio amministrativo che concerneva le diffide ad eseguire i lavori stessi. Si trattava di documenti che avrebbero comprovato che il [redacted] non aveva diritto di eseguire opere all'interno della sua proprietà e che gli imputati, dunque, vi si opponevano legittimamente. La documentazione, inoltre sarebbe servita ad integrare gli estremi della circostanza attenuante della provocazione per avere reagito in stato di ira determinato dal fatto ingiusti altrui.;

2) il vizio di motivazione sulle prove acquisite in tema di responsabilità.

In particolare la deposizione del teste della difesa [redacted] non era stata compresa nel suo esatto valore, che era quello di sostenere come le iniziative violente e minacciose fossero state prese tutte dal [redacted] del quale, peraltro, non era stata nemmeno descritta la azione lesiva della incolumità della persona offesa- mentre [redacted] assistevano alle azioni di quello.

Inoltre il teste [redacted], ritenuto fonte di prove a carico, aveva affermato che autore dei fatti era solo il [redacted] e che non aveva nemmeno posto in essere una vera e propria aggressione.

Non rispondeva al vero che [redacted] avesse ammesso di avere "messo le mani addosso" al [redacted];

3) il vizio di motivazione sul contributo causale di [redacted].

Sarebbe errata la convinzione dei giudici secondo cui i tre imputati avrebbero agito in concreto tra loro. Era vero invece che i fatti accaddero senza programmazione e del tutto casualmente. Tutti gli imputati del processo si trovavano occasionalmente ed autonomamente sul posto e [redacted] era arrivato senza convocazione alcuna. Egli aveva preso a discutere di propria iniziativa e nessuno degli odierni ricorrenti aveva avallato il suo agire;

4) la violazione dell'art. 599 cp.

Era emerso, sulla base delle dichiarazioni degli imputati e del teste della difesa [redacted] che le offese, semmai, erano provenute dal [redacted] il quale era stato oggetto di querela al riguardo. Doveva dunque trovare applicazione la

causa di non punibilità della reciprocità delle offese di cui alla norma sopra evocata;

5) la erronea applicazione della legge penale in tema di minacce. I prevenuti non avevano minacciato ma difeso la loro proprietà e quindi avevano esercitato un loro legittimo diritto tentando di impedire alla impresa officiata dal [redacted] di eseguire i lavori edilizi non consentiti;

6) il vizio di motivazione in ordine la reato di lesioni personali.
Il materiale probatorio a sostegno di tale accusa era incerto, avendo il teste [redacted] dapprima negato e poi ammesso l'aggressione da parte di [redacted];

7) la inosservanza dell'art. 635 cp
La telecamera sarebbe stata strappata dalle mani del [redacted] ad opera del solo [redacted] e sarebbe solo caduta a terra senza volontà di danneggiamento da parte dell'autore della azione;

8) il vizio di motivazione sulla violenza privata e la violazione dell'art. 521 cpp.
Tale reato , come contestato alla udienza del 3 marzo 2009, era relativo all'aver il prevenuto costretto la vittima a subire le lesioni e il danneggiamento della telecamera.
Invece la condanna era intervenuta in primo grado per un fatto diverso: l'aver cioè impedito i prevenuti, il sopralluogo degli operai e i lavori nella abitazione del [redacted] nonché le riprese con la videocamera;

9) la violazione del principio del divieto di reformatio in peius.
Nell'escludere la circostanza aggravante dell'art 61 n. 1 cp, la Corte non avrebbe potuto confermare la pena inflitta dal giudice di primo grado;

10) la mancanza di motivazione in ordine alla dipendenza dei danni evocati dal ricorrente, dalle condotte delittuose ascritte.

Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.

Infondato è il primo motivo di ricorso sulla mancata acquisizione di documentazione che, a parere della difesa, sarebbe stata decisiva ai fini della sorte del processo, soprattutto nell'ottica della attenuante della provocazione.

L'assunto ha già trovato adeguata risposta da parte della Corte di merito, con motivazione esaustiva rispetto alla quale le doglianze si rappresentano come ripetizione dei corrispondenti motivi di appello.

Invero la Corte ha correttamente evidenziato che l'esito delle controversie civili o lo stato delle iniziative assunte dalla autorità amministrativa in ordine alla attività edilizia che il ██████████ si accingeva a porre in essere non avrebbero potuto certamente escludere la sussistenza dei reati in contestazione: la pretesa degli imputati di agire nella difesa del diritto al mantenimento della proprietà condominiale inalterata non poteva certo valere, infatti, a escludere la antigiuridicità della condotta di lesioni volontarie o quelle ulteriori difettando, tra l'altro, il requisito della ipotesi – peraltro ventilata del tutto genericamente se si è ben inteso il ricorso- di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Certamente non ricorre e comunque non è neppure allegato l'estremo della esistenza di una pretesa azionabile dinanzi al giudice da parte dei condomini, con riferimento alla eventuale esistenza di una diffida della autorità amministrativa nei confronti del ██████████.

Quanto alle liti civili, il giudice di primo grado aveva già esaurientemente rilevato come le cause che avevano visto vincitore il condominio contro il ██████████ attenevano ad azioni di secondo piano, dirette ad impedire alla parte lesa di passare con le tubature che le necessitavano sulla proprietà altrui. Invece nella causa principale, avente ad oggetto il diritto alla ristrutturazione della mansarda, il ██████████ era risultato vittorioso in primo e secondo grado.

Per quanto poi riguarda la pretesa decisività del mezzo probatorio ai fini di provare la attenuante della provocazione, val la pena ricordare che la decisione negativa del giudice del merito trova ampia giustificazione nel principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuante medesima (Rv. 248375).

Si osserva cioè che la circostanza attenuante dell'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (art. 62, n. 2, cod. pen.) non postula invero l'adeguatezza tra offesa e reazione; tuttavia l'assoluta sproporzione fra i due termini sta a significare che la condotta criminosa ha avuto come fattore endogeno scatenante [redacted], la vendetta, il malanimo o, comunque, una causale che è slegata dall'eventuale stato d'ira insorto per il fatto ingiusto altrui, così facendo venir meno il nesso di causalità fra eventuale fatto ingiusto altrui e successiva reazione criminale (Rv. 191576).

E nel caso di specie proprio tale evenienza risulta che il giudice abbia accreditato implicitamente alla luce di tutte le considerazioni e le valutazioni dei fatti compiuti in sentenza, laddove osserva che anche la ragione eventualmente riconosciuta agli imputati in sede civile mai avrebbe giustificato sotto qualsiasi profilo il ricorso alla violenza fisica per opporsi alla esecuzione delle opere.

Il secondo motivo è inammissibile.

Con esso si deduce la opinabilità della interpretazione data di giudici alle dichiarazioni di due testi e di uno degli imputati.

Si tratta però di un rilievo che riguarda la valutazione dell'esito di prova e che questo giudice della legittimità non può essere chiamato ad affrontare posto che il tema dell'apprezzamento della prova è proprio della sede del merito.

Ha posto, semmai, in evidenza questa Corte che in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745).

Nella specie, quanto affermato dai detti soggetti ha costituito materia di analisi nella motivazione della sentenza impugnata e non risulta nemmeno lontanamente ventilata dalla difesa la ipotesi del travisamento della prova: evenienza che, ad ogni buon conto, prevede il ricorso a formule di deduzione fissate dalla giurisprudenza e che non ricorrono nel caso di specie.

Avrebbe dovuto infatti, in tale evenienza, essere citato esattamente lo specifico atto processuale eventualmente oggetto di travisamento; lo stesso avrebbe dovuto essere allegato al ricorso; sarebbe stato indispensabile infine motivare sulla capacità dell'atto, diversamente inteso, di travolgere l'intero impianto probatorio accreditato.

Il terzo motivo è inammissibile perché ugualmente versato in fatto.

La eventuale occasionalità dell'incontro degli imputati e la assenza di concerto fra loro non può essere dedotta dinanzi al giudice della legittimità, il quale esamina, viceversa, il costrutto accreditato dalla Corte di merito e la sua completezza e logicità, nella specie ricorrenti.

Oltretutto la sussistenza del concorso di persone non richiede la dimostrazione di un previo concerto tra i concorrenti: in tema di concorso di persone nel reato, invero, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Rv. 243901; Massime precedenti Conformi: N. 9296 del 1995 Rv. 203077, N. 1365 del 1998 Rv. 209689, N. 25705 del 2003 Rv. 225935, N. 37337 del 2003 Rv. 227321, N. 1271 del 2004 Rv. 228424).

Il quarto motivo non è accoglibile. Si deduce dinanzi alla Cassazione una circostanza di fatto prospettata al giudice dell'appello del tutto genericamente, posto che il motivo di gravame, omologo a quello in esame, era stato formulato in maniera meramente assertiva della reciprocità delle offese, senza indicazione puntuale delle ragioni di fatto a sostegno della richiesta.

Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Come sopra già rilevato, con considerazione alle quali si rimanda, non risulta proposto ammissibilmente il tema della riqualificazione delle minacce come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Sotto nessun altro profilo, del resto, rileverebbe il motivo di doglianza teso ad affermare che i ricorrenti, se anche minacciarono, lo fecero per esercitare un proprio diritto.

Il sesto e settimo motivo sono formulati del tutto genericamente.

Non si tiene conto della articolata motivazione della Corte di merito secondo cui i ricorrenti concorsero con il [REDACTED] e tutti e tre si scagliarono contro il [REDACTED] mentre effettuava le riprese, gettandogli contro il volto la telecamera e colpendolo con calci e pugni.

Le prove sono state utilmente selezionate e valutate dal giudice del merito il quale, con motivazione esaustiva ha chiarito la ragione della ritenuta attendibilità della persona offesa. Il racconto di questa è risultato corroborato da elementi obiettivi quali la ripresa con la telecamera, la certificazione medica e altre due testimonianze. Le doglianze sulla opinabile valutazione delle testimonianze contrarie costituisce tipica censura di merito, non sottoponibile alla Corte di cassazione a fronte di una argomentazione plausibile del giudice a quo.

Fondato è l'ottavo motivo di ricorso.

Risulta che l'imputazione di violenza privata era stata formulata in relazione all'aver, i prevenuti, costretto con minacce e violenza la persona offesa a subire il danneggiamento e le lesioni contestate (vedi foglio allegato alla sentenza di primo grado). La condanna, come si evince dalla lettura di pag. 16 della sentenza di primo grado, è stata ritenuta invece in relazione alla condotta risoltasi nell'impedire con atti violenti, al [REDACTED] e di effettuare riprese e alla sua impresa di effettuare i lavori di ristrutturazione.

Posto che la nullità derivante dalla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza era stata dedotta nei motivi di appello (Motivo 4.6) risulta evidente la totale mancanza di risposta da parte della Corte di merito adita.

L'argomento della violazione dell'art. 521 cpp risulta infatti da essa affrontato nella parte finale della motivazione con riferimento ad argomenti diversi.

Il nono motivo è fondato.

Osserva la giurisprudenza di legittimità che il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha l'obbligo di diminuire la pena complessivamente irrogata e di rifissare la pena base in misura non superiore rispetto a quella determinata in primo grado, al fine di non violare il principio del divieto di "reformatio in peius"; deve, tuttavia, ritenersi consentito, in quanto rientrante nel potere valutativo del giudice circa la incidenza da attribuire alle circostanze attenuanti generiche in riferimento alla funzione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concreto, che, in tal

caso, a seguito dell'accoglimento della richiesta dell'imputato di eliminazione di un'aggravante, sia nuovamente formulato il calcolo della detta incidenza e utilizzato anche un parametro con effetti matematici non identici purché la pena finale, ferma altresì la pena base, risenta della diminuzione dovuta alla eliminazione dell'aggravante (Rv. 245394).

Nella rideterminazione della pena per effetto della eliminazione della circostanza aggravante ex art. 61 n 1 cp., il giudice del rinvio terrà conto anche della eventuale prescrizione maturata per taluni dei fatti che sono contestati sempre che siano stati in concreto anche ritenuti: quelli che, secondo la imputazione, sembrerebbero posti in essere non solo nel 2006 ma anche a partire dal 2004.

La pronuncia della sentenza di primo grado nel 2009 fa sì invero, che debba trovare operatività nel caso di specie, la più favorevole disciplina della prescrizione introdotta con l. del 2005 e quindi il correlato principio della necessaria scissione del reato continuato ai fini che ci occupano.

L'ultimo motivo resta assorbito posto che la soluzione della questione demandata al giudice del rinvio sulla responsabilità in ordine al reato ex art. 610 cp e di quella relativa alla rideterminazione della sanzione penale potrebbe avere ripercussione sulle statuizioni civili.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto ex art. 610 cp e alle conseguenti statuizioni in tema di trattamento sanzionatorio e di disposizioni civili, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.

Roma 19 ottobre 2011

Il Presidente



il Cons. est.

